


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 156/10^

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 26631 del 20.06.16
Classificazione... 01... 15... 01...



2^ COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 230 della seduta del 29-06- 2016.

Oggetto: Disegno di legge <<Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **IL PRESIDENTE**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)
DIPARTIMENTO
Agricoltura e risorse agroalimentari
Il Dirigente Generale, Reggente
Ing. Carmelo SALVINO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celle)

Il dirigente di settore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Ferruccio Saffaro

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna);

VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3 della succitata l.r. n. 25/2013, relativi alla soppressione e liquidazione delle comunità montane;

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

RITENUTO necessario, al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), e di assicurare una gestione unitaria delle distinte liquidazioni, prevedere che al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, sopresse dall'articolo 2 della predetta legge regionale n. 25/2013, sia attribuita la facoltà di utilizzare le poste attive di una delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, con l'incarico di concludere le operazioni entro il termine di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi, e, pertanto, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge, allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)>>;

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 GIU. 2016 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)"

Articolo 1

(Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 - Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)

1. Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane ha facoltà di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della predetta legge regionale n. 25/2013.

2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.

3. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali).

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 230 DEL 29-06-2016

Disegno di legge: <<Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)>>

RELAZIONE DESCRITTIVA ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Si ritiene opportuno introdurre specifiche disposizioni di legge aventi la finalità di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane sopresse dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), nonché di assicurare una gestione unitaria delle distinte liquidazioni.

Appare, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)>>.

Più in dettaglio, l'**articolo 1** del disegno di legge regionale prevede, al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), che al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane è attribuita la facoltà di utilizzare le poste attive di una delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, con l'incarico di concludere le operazioni entro il termine di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'**articolo 2** del disegno di legge.

Infine, l'**articolo 3** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 230 DEL 29-06- 2016

Disegno di legge: <<Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato <<A>> alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato <>, si prefigge lo scopo di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), nonché di assicurare una gestione unitaria delle distinte liquidazioni.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinarie e procedurali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Si evidenzia, in particolare, che il disegno di legge predetto prevede l'abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), afferente alle sole comunità montane; di conseguenza rimane applicabile alla nomina del commissario unico l'articolo 3 della medesima legge regionale n. 30/2015 - avente valenza di norma generale dell'ordinamento regionale in materia di affidamento, da parte della Giunta regionale o del suo Presidente, di tutti gli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche e private – il quale prevede, comunque, che il commissario è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, con esclusione di retribuzioni o compensi aggiuntivi.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____

DIPARTIMENTO
Agricoltura e risorse agroalimentari
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo SALVINO

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____